



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 6, comma 2, CGS - responsabilità oggettiva – riguarda ogni violazione dei soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla Federazione – presupposto della connessione tra la condotta illecita e la società - ratio

## **Descrizione**

La responsabilità oggettiva è disciplinata dal vigente Codice di Giustizia Sportiva all'art. 6, comma 2, secondo cui "la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2". La disposizione non permette margini di interpretazioni; è una disposizione precettiva e vale per ogni violazione commessa dai soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla FIGC. L'unica scriminante per la non applicabilità è prevista dall'art. 7) del Codice di giustizia sportiva il quale stabilisce che "al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto", che concerne l'adozione di un modello organizzativo da parte della società e non le caratteristiche della condotta posta in essere dal tesserato. La responsabilità oggettiva ha come unico presupposto l'elemento di connessione tra la condotta illecita e la società, e cioè il rapporto di tesseramento e risponde all'esigenza di tutela dei terzi e di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'accadimento di certi fatti. E' in altri termini manifestazione peculiare ed insopprimibile dell'ordinamento sportivo e ne rappresenta un architrave giacché l'impiego del modello della responsabilità oggettiva addebitabile - pur in difetto del criterio di collegamento rappresentato dal dolo e dalla colpa o di quello connesso alla concreta (i.e. processuale) possibilità di perseguire e/o punire il suo autore materiale - è volto ad assicurare la salvaguardia delle finalità istituzionali dello sport e contestualmente impedire che determinati eventi rimangano, quantomeno sotto il profilo disciplinare, privi di conseguenza.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 3/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Mazzoni

## **Relatore**

Ausiello

## **Riferimenti normativi**

art. 6, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. III - DECISIONE N. 003 CFA del 4 settembre 2020 (Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto/A.S.D. Real Ciampino CA5)**